



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 19:00 presso la sede sociale in Martina Franca alla via Madonna Piccola n. 17, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Bombetta di Martina Franca per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) **Modifica dell'art. 10 dello statuto dell'Associazione.**

Come da statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente signor Francesco Mastrovito che chiama a svolgere la funzione di segretario il signor Del Giudice Angelo.

Constatata la presenza di tutti i soci facenti parte della compagine sociale, il Presidente passa a illustrare l'ordine del giorno per il quale si è reso necessario convocare l'assemblea.

Il Presidente fa presente ai soci che per un mero refuso, al punto 10 dello Statuto sociale non veniva prevista la possibilità di voto per i soci onorari e sostenitori, contravvenendo ai principi di partecipazione democratica della vita dell'associazione, nonché a quello di uguaglianza tra i soci, oltre a violare l'art. 24 comma 2 D. Lgs. 117/2017 a norma del quale "Ciascun associato ha un voto".

Pertanto alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo 10 "Diritti doveri dei soci" dello Statuto sociale nel seguente modo:

I soci onorari e sostenitori che al pari degli altri soci hanno diritto di voto, sono invitati a partecipare in forma consultiva e propositiva alle attività dell'Associazione.

Dopo un breve discussione, l'assemblea approva alla unanimità quanto proposto dal Presidente il quale fa presente che si rende necessaria, presso l'Agenzia delle Entrate, la registrazione dello Statuto con la modifica apportata.

Alle ore 19:30 null'altro essendoci da discutere l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Martina Franca, 25 giugno 2026

Il Segretario

Il Presidente



Atto registrato il 30/06/2026 serie 3 al n° 716

Imposte liquidate per € 200,00 per n° / anni

STATUTO

"Associazione Bombetta di Martina Franca - APS ETS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 In data 02 marzo 2026 si costituisce un'associazione con denominazione di "**Associazione Bombetta di Martina Franca**" - APS ETS" in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017, con sede in Martina Franca alla via Madonna Piccola n. 17.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione di sedi secondarie, amministrative e sezioni locali potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione Bombetta di Martina Franca -APS ETS, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà sociale, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3) L'associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e in particolare alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4) Realizzazione scopi sociali:

L'Associazione si propone di promuovere, diffondere e valorizzare la cultura agroalimentare, enogastronomica, agropastorizia, l'accesso all'acqua potabile, i prodotti tipici locali, a cominciare dalla "**Bombetta di Martina Franca**", i prodotti tipici nazionali e la dieta mediterranea, perseguendo

finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca. In particolare l'Associazione persegue uno spirito di condivisione e inclusione, valori di qualità, tradizione, cultura e conoscenza e promuove sul territorio nazionale e all'estero, anche attraverso l'interscambio di esperienze e risorse, la formazione, l'educazione agroalimentare ed enogastronomica, i prodotti italiani, il made in Italy, la dieta mediterranea.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione propone, promuove (a titolo esemplificativo, e non esaustivo):

- **rafforzare** la cultura e la consapevolezza della potenzialità del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano e della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO, organizzando incontri, conferenze, convegni, corsi manifestazioni, seminari di studio, dibattiti, pubblicazioni editoriali e coinvolgendo in tal senso istituzioni e soggetti nazionali e internazionali per la costruzione di un messaggio coordinato, mettendo a disposizione le proprie e altrui capacità, competenze e conoscenze;
- **Promuovere** e diffondere la conoscenza e la cultura dell'eccellenza agroalimentare, enogastronomiche e dei prodotti tipici locali, nazionali e della dieta mediterranea, in particolare quelle riconosciute dai sistemi di tutela pubblici (DOP, IGP, STG, BIOLOGICO, DOC, DOCG, IGT, PAT, DECO) e altri noti, come a esempio "Presidi di Slow Food";
- **Favorire** il rapporto tra cultura alimentare ed enogastronomica, i luoghi, le tradizioni e il turismo anche attraverso l'utilizzo e la promozione dei prodotti tipici locali, nazionali e dell'artigianato locale e nazionale;
- **Valorizzare** il rapporto tra cucina e cultura, produzioni, turismo, identità locali, educazione, scambio, inclusione e condivisione, attraverso la promozione di iniziative, quali: l'educazione alimentare nelle scuole, la promozione della sostenibilità ambientale, la lotta agli sprechi alimentari, il rispetto del cibo, la valorizzazione culturale della dieta mediterranea;
- **Realizzare** e favorire progetti di assistenza agli indigenti e ai meno abbienti, anche se già avviati, attraverso strumenti che facilitino l'accessibilità dei prodotti agroalimentari di qualità;
- **Conferire** riconoscimenti, istituire borse di studio a favore di studenti delle scuole di ogni ordine e grado che si siano distinti nel settore agroalimentare ovvero in quello della ristorazione;
- **Promuovere** attività di formazione dedicata agli associati e a tutte le persone interessate a diventare ambasciatori della dieta mediterranea;
- **Porre** in essere tutte quelle attività atte esclusivamente al perseguimento delle finalità associative;
- **Ideare**, partecipare e organizzare eventi pubblici e privati, anche con somministrazione, musica, spettacoli e proprie abilità di associati, volontari o terzi, il tutto rivolto a soci, amici e altri.
- **Organizzazione** e realizzazione di iniziative di varia natura, quali ad esempio: Eventi enogastronomici, musicali, Eventi Sociali rivolti al legame con il territorio;
- **Obiettivo** è anche la promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini migranti attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico come linguaggio universale di incontro.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Associazione svolge, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

- **Integrazione e scambio culturale:** Organizzazione di laboratori di cucina multietnica, workshop gastronomici e "ateliers di narrazione culinaria" dove lo scambio di ricette diventa strumento per abbattere pregiudizi e favorire il dialogo tra culture diverse e la comunità locale.
- **Formazione e inclusione lavorativa:** Realizzazione di percorsi di formazione teorico-pratica nel settore della ristorazione e dell'accoglienza, volti a favorire l'autonomia e l'inserimento professionale di persone in condizione di svantaggio o vulnerabilità.
- **Educazione alimentare e interculturale:** Promozione di eventi, cene sociali, degustazioni e festival gastronomici aperti a soci e terzi, intesi come momenti di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi della migrazione e della ricchezza della diversità.
- **Valorizzazione del territorio:** Creazione di sinergie tra le tradizioni culinarie d'origine dei migranti e le eccellenze gastronomiche locali, come i prodotti tipici pugliesi, promuovendo una cultura alimentare inclusiva e ibrida.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita e aderente agli scopi del sodalizio, nonché ogni altra attività complementare alle precedenti.



L'associazione per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le iniziative connesse ed annesse al raggiungimento degli scopi istituzionali potrà compiere qualsiasi attività a essi strumentale e funzionale, inclusi in via descrittiva ma non esaustiva: l'acquisto e la vendita di locali, macchinari, impianti, e ogni altro mezzo idoneo al proprio fine istituzionale; può altresì stipulare contratti di locazione, comodato gratuito, leasing o mutuo sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. Potrà pertanto aprire e movimentare conti correnti bancari e/o postali, ricevere elargizioni e contributi da chiunque rilasciandone quietanza, ricevere donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario e compiere qualsiasi operazione nel rispetto dei vincoli di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

L'associazione intende avvalersi di tutti i benefici e le provvidenze a favore delle organizzazioni non commerciali previste dalle norme nazionali, regionali e comunitarie.

Per raggiungere le finalità che l'associazione si propone, essa potrà:

- costituire gruppi sul territorio nazionale;
- studiare soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- promuovere e favorire iniziative culturali, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà;
- collaborare con organismi pubblici e privati italiani, europei e internazionali;
- stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;
- realizzare seminari, mostre, manifestazioni culturali, concerti, fiere;
- sostenere iniziative educative promuovendo ed organizzando seminari, corsi e manuali;
- sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Art. 5) Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Quali ad esempio attività commerciali, a esempio bar, trattorie, mense solidali, attività utili allo sviluppo di competenze ed atte all'effettivo reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. Gli esempi si intendono puramente esemplificativi e non esaustivi.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, a titolo esemplificativo qualsiasi attività economica che sia inerente con lo scopo sociale, anche la somministrazione, vendita di gadget, ecc.

Soci

Art. 7) Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci sono classificati in due distinte categorie:

- **soci fondatori:** le persone fisiche che hanno partecipato direttamente alla nascita dell'Associazione e si riconoscono nelle finalità della stessa;

- **soci ordinari:** sono le persone fisiche, le aziende, le organizzazioni produttive e di rappresentanza che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e sono direttamente interessate alla filiera produttiva della "Bombetta di Martina Franca" e produzioni similari della tradizione;
- **soci onorari:** le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione, senza l'obbligo del versamento delle quote associative, su indicazione del Consiglio Direttivo, per particolari meriti professionali, scientifici, culturali e sociali, messi a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- **soci sostenitori:** le persone, le società, enti pubblici e privati, istituti di ricerca, associazioni che, in sintonia con le finalità perseguite dall'Associazione e senza l'obbligo del versamento delle quote associative, condividono gli scopi e sostengono l'Associazione con donazioni, prestazioni di servizi e contribuzioni varie, ognuno secondo le proprie disponibilità.

Art. 8) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

A partire dalla domanda con il pagamento della quota si considera associato fino a delibera.

Art. 9) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci onorari e sostenitori che al pari degli altri soci hanno diritto di voto, sono invitati a partecipare in forma consultiva e propositiva alle attività dell'Associazione.

Perdita della qualità di socio

Art. 11) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati. L'associazione può istituire borse di studio e può far svolgere stages.

Ordinamento Interno e Organizzazione dell'Associazione: Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

La struttura funzionale dell'associazione si potrà articolare in ripartizioni territoriali.

La sezione territoriale ha la funzione di assicurare il concreto svolgimento dell'attività di promozione sociale sul territorio di propria competenza.

Essa è retta da un organo elettivo territoriale, denominato Consiglio di Sezione, composto da un Presidente, un Vice presidente, un segretario ed un tesoriere, i quali formano il consiglio direttivo.

La sezione territoriale è priva di qualsiasi autonomia giuridica rispetto all'associazione, trattandosi di un semplice centro di attività locale, ed i propri organi sono privi di rappresentatività nei confronti dei terzi, fatte salve specifiche deleghe conferite ai sensi del presente statuto.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio Sindacale;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove

eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17) L'Assemblea, è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui
- all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,

presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20) Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scelta tra l'alzata di mano e il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Collegio Sindacale

Art. 27) Composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati. Esso è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, con indicazione del Presidente, restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I compiti del Collegio Sindacale, nelle persone dei Sindaci sono:

- assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto;
- esaminano ed esprimono parere sul bilancio preventivo e sul bilancio annuale dell'Associazione e presentano all'Assemblea la propria relazione di controllo.

Il Tesoriere

Art. 28) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29) Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 30) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34) Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36) L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Martina Franca, 25 giugno 2026

MASTROVITO FRANCESCO



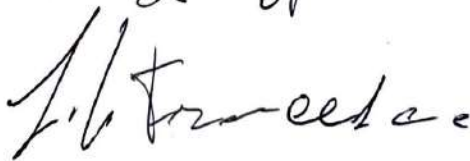
LADDOMADA SILVIO



DEL GIUDICE ANGELO



ZITO FRANCESCO



LOCONTE GIANFRANCO



MASTROVITO MICHELE MARIA



MELPIGNANO FRANCESCO

